

**DIRCREDITO**  
**COMUNICATO A TUTTE LE STRUTTURE**  
**NAZIONALI, AZIENDALI E TERRITORIALI**

**RIFORMA PENSIONI**  
**D.L. n. 216/2011 – CONVERTITO CON L. n. 14/2012 (MILLEPROROGHE)**

Facciamo seguito alle precedenti informazioni divulgate sulla riforma del sistema pensionistico c.d. “riforma Fornero” (tra cui il comunicato del 24 gennaio u.s.), per segnalarVi che l’INPS, con circolare del 14 marzo 2012, n. 35 (v. sito Dircredito), affronta le prime questioni interpretative, anche alla luce delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. n. 216, del 29.12.2011, convertito con Legge n. 14, del 24.2.2012 (Milleproroghe).

Nella circostanza appare utile riprendere sinteticamente, alcuni degli aspetti che sono apparsi di maggior rilievo:

▪ **DECRETO DEI MINISTERI DEL LAVORO E DELLE FINANZE**

Il termine per emanare il provvedimento interministeriale, con cui verranno definite le modalità di attuazione delle deroghe alla riforma, è stato prorogato alla data del 30 giugno 2012, fermo restando che il monitoraggio a cura degli Enti previdenziali (nel nostro caso INPS), avverrà sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Incrementate le risorse destinate a tali fini per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente portate a € 245mln e € 635mln.

▪ **DEROGHE ALLA RIFORMA**

L’età di permanenza a carico dei fondi di solidarietà richiesta ai lavoratori fruitori delle prestazioni straordinarie al 4 dicembre 2011, ovvero per i quali sia stato previsto il diritto di accedervi da accordi collettivi stipulati entro la medesima data, è elevata a 60 anni.

Inclusi anche i lavoratori incentivati all’esodo, da accordi individuali ovvero collettivi, che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2011, purchè la loro pensione possa decorrere, sulla base delle previdenti regole, entro 24 mesi dal 6.12.2011. Aggiunti, altresì, i lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, fruiscono del congedo per assistere i figli con disabilità grave, semprechè maturino entro 24 mesi dall’inizio del congedo l’anzianità massima richiesta per conseguire il diritto alla pensione senza tenere conto dell’età anagrafica (40 anni).

▪ **DONNE CHE OPTANO PER IL REGIME INTERAMENTE CONTRIBUTIVO**

Potranno avvalersi della deroga, purchè chi eserciti tale opzione, possa accedere alla pensione comunque entro il termine di efficacia del regime sperimentale (31 dicembre 2015).

▪ **CLAUSOLA SALVAGUARDIA**

Qualora gli stanziamenti per finanziare le deroghe, risultassero insufficienti in esito al monitoraggio degli Enti previdenziali, i Ministeri del lavoro e delle Finanze, potranno reperire apposite, ulteriori risorse, mediante l’emanazione di un Decreto, volto ad incrementare le aliquote contributive non pensionistiche.

▪ **DISINCENTIVI**

Le riduzioni previste in caso di pensione “*anticipata*” con età inferiore ai 62 anni, pari all’1% annuo, con 61 e 60 anni e, al 2% annuo, per età inferiori, non si applicano a coloro i quali matureranno il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, in presenza di anzianità effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia e CIG (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria).

Infine, con preghiera di massima diffusione, Vi informiamo che, per una consultazione più complessiva delle novità, potrete visitare il nostro sito [www.dircredito.net](http://www.dircredito.net), AREE TEMATICHE – voce PREVIDENZA, trovando anche le schede di sintesi appositamente predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Cordiali saluti.

**DIRCREDITO, Roma, 28 marzo 2012**